

-----**ALLEGATO A AL N. 110478/34171 DI REP**-----

-----**STATUTO**-----

-----**"ASSOCIAZIONE CULTURALE MADONNA DEL ROSARIO ODV"**-----

Art. 1. Denominazione - Sede - Durata - Logo-----

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata-----

-----**"ASSOCIAZIONE CULTURALE MADONNA DEL ROSARIO ODV"**-----

L'Associazione ha sede in Comune di Lecco (LC).-----

L'eventuale variazione di indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo comunque apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.-----

Essa opera prevalentemente nel territorio della Provincia di Lecco ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.-----

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia ed all'estero.-----

L'Associazione ha durata illimitata.-----

Art. 2. Scopo e Attività Istituzionali-----

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n.117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati.-----

	Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n.117 del 2017, l'As-	
	sociazione persegue, senza scopo di lucro, le predette fina-	
	lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, civile /o	
	religioso mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore	
	di terzi di una o più attività di interesse generale, di cui	
	all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo	
	prevalente delle prestazioni dei volontari associati.-----	
	In particolare, l'Associazione intende svolgere le attività	
	di interesse generale, riconducibili all'art. 5, co. 1 del	
	D. Lgs. n. 117/2017:-----	
	- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del pa-	
	trimonio culturale e del paesaggio,-----	
	- lettera i) organizzazione e gestione di attività cultura-	
	li, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale.-----	
	In particolare, l'Associazione si propone come finalità as-	
	sociative quelle di:-----	
	* promuovere lo scambio culturale, le collaborazioni e le	
	relazioni tra operatori italiani e stranieri, anche attra-	
	verso canali di comunicazione di massa quali, ma non limita-	
	tamente, social network, internet e testate giornalistiche;---	
	* promuovere l'accurata diffusione di conoscenze prodotte da	
	e riguardanti gli ambiti dello sviluppo delle attività cul-	

turali, allo scopo di fornire alla società civile un'informazione corretta, adeguata e comprensibile anche al grande pubblico.....

Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione può:.....

* organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni di ogni tipo;.....

* organizzare e gestire mostre, eventi e/o incontri di interesse sociale (momenti di studio, dibattito, letture comunitarie, cineforum ecc..) e promuovere e realizzare pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;.....

* promuovere e curare direttamente la redazione e l'edizione di libri, testi, cataloghi, dispense, notiziari, brochure ed indagini, pubblicazioni periodiche ed in genere attività editoriali;.....

* redigere articoli divulgativi da destinare a siti web, social network, blog e riviste;.....

* operare quale presidio e gestire visite guidate a luoghi storici e/o artistici di particolare interesse;.....

* svolgere attività ricreative ed educative legate alle attività di interesse generale poste in essere, organizzare gite e pellegrinaggi, gestire cinematografi e teatri, organizzare spettacoli e rappresentazioni varie, svolgere attività di formazione nell'ambito della recitazione e dello

	spettacolo;-----	
	* coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni con finalità analoghe, di singoli operatori, di enti o fondazioni, anche a livello internazionale;-----	
	* collaborare con enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, nonché con organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;-----	
	* organizzare e gestire la conservazione, custodia, valorizzazione e pubblica fruizione di musei, biblioteche ed archivi attinenti il patrimonio storico e artistico di proprietà della Parrocchia e luoghi di culto facenti parte della Comunità Pastorale Madonna del Rosario di Lecco;-----	
	* erogare borse di studio a fini di studi accademici;-----	
	* realizzare ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.-----	
	L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.	
	L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.-----	

L'Associazione potrà svolgere, inoltre, ogni attività promozionale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o, comunque, opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.-----

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.-----

Art. 3. Volontari-----

L'Associazione ha facoltà di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.-----

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari, come detto, sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.-----

Art. 4. Ammissione degli Associati - Diritti ed obblighi-----

Possono aderire all'Associazione le persone che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.-----

La qualifica di associato presuppone la corresponsione di una quota di adesione iniziale che, al momento della costituzione dell'associazione, viene stabilita in euro 1.000,00 (mille virgola zero zero); successivamente verrà deliberata dall'assemblea degli associati.-----

Chi desidera entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto ed ai regolamenti interni.-----

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.-----

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea ordinaria nella prima adunanza successiva. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.-----

Gli Associati hanno il diritto di voto e, in caso di asso-

ciati minori di età, potranno esercitare il loro diritto di

voto per il tramite dei soggetti investiti della responsabi-

lità genitoriale.-----

Tutti i soci hanno pari diritti, pari opportunità ed ugua-

glianza.-----

Ciascun associato inoltre ha diritto:-----

a) di partecipare alle Assemblee, esprimendo il proprio voto

in Assemblea direttamente o per delega e presentando la pro-

pria candidatura agli organi sociali;-----

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e

controllarne l'andamento;-----

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;---

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;-----

e) di recedere in qualsiasi momento.-----

Ciascun associato ha il dovere di:-----

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti

e, quanto deliberato dagli organi sociali;-----

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità

personali, con la propria attività gratuita e volontaria,

per il conseguimento dello scopo sociale;-----

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito.

Gli Associati hanno il diritto di consultare i libri sociali

presso la sede dell'Associazione, facendone richiesta scrit-

ta al Consiglio Direttivo, dando indicazione della tempisti-

ca di consultazione che dovrà avvenire nei trenta giorni

successivi alla data della richiesta.-----

Art. 5. Recesso ed esclusione-----

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.-----

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. Viene esplicitamente esclusa la restituzione dei versamenti eseguiti, sia per quota iniziale di adesione che per contributi annuali.-----

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, trasmessa al socio entro 10 giorni dalla delibera; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea. Il ricorso del socio escluso deve essere proposto avanti l'Assemblea degli Associati che deve riunirsi entro 30 giorni dalla comunicazione di impugnazione della decisione del Consiglio Direttivo. L'assemblea deve essere tempestivamente convocata e deve riunirsi entro 60

giorni dalla data della comunicazione da parte del socio ri-

corrente. La decisione dell'assemblea è comunicata al socio

ricorrente entro 30 giorni dall'adozione della delibera.-----

Nel caso in cui siano venute meno le cause dell'esclusione

l'associato può essere ri ammesso.-----

Art. 6. Organi dell'Associazione-----

Sono Organi dell'Associazione:-----

a) l'Assemblea degli associati;-----

b) il Consiglio Direttivo, che nomina al suo interno il Pre-
sidente;-----

c) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al ve-
rificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del
Terzo Settore;-----

d) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al ve-
rificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del
Terzo Settore.-----

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun
modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri
di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e
passivo.-----

Art. 7. Assemblea degli Associati-----

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è compo-
sta da tutti gli associati in regola con il versamento della
quota associativa iniziale ed annuale.-----

A) Funzioni-----

	L'assemblea degli associati:-----	
	- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del-	
	l'Organo di Controllo ed il Revisore;-----	
	- approva il Bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio	
	sociale;-----	
	- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;-----	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello	
	Statuto;-----	
	- approva i regolamenti;-----	
	- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione	
	e la scissione dell'Associazione;-----	
	- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio	
	Direttivo che respingono domande di ammissione o che proce-	
	dono all'esclusione di un associato;-----	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Leg-	
	ge o dal presente Statuto.-----	
	B) <u>Convocazione</u> -----	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la	
	sede dell'Associazione o in altro luogo, purché in Italia.----	
	L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno,	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio,	
	per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richie-	
	sto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche ve-	
	nute a scadere.-----	
	L'assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta	

il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne

sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto.-----

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.----

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variata mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.-----

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.-----

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.-----

C) Diritto di voto-----

Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota iniziale di adesione associativa annuale e che siano iscritti almeno da 90 (novanta) giorni. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.-----

	Ciascun associato esprime un solo voto.-----	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da	
	altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile	
	anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può	
	ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) dele-	
	ghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cin-	
	quecento) associati.-----	
	Il voto si esercita in modo palese.-----	
	D) <u>Svolgimento</u> -----	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,	
	in sua assenza, dal componente più anziano in carica del	
	Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'as-	
	sociato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione	
	dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario no-	
	minato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio	
	nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Diret-	
	tivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è tra-	
	scritto nel libro verbale dell'Assemblea.-----	
	Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori	
	al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione	
	e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno	
	esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente	
	dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in	
	qualità di esperti, di persone non associate al fine di con-	
	sentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole	

esercizio del diritto di voto.-----

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.-----

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:-----

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.-----

E) Maggioranze-----

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai

presenti.-----

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.-----

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto associativo nonché la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea, sia in prima, sia in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati.-----

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.-----

Art. 8. Consiglio Direttivo-----

A) Funzioni-----

E' l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.-----

E'investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.-----

Spetta al Consiglio Direttivo di:-----

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;---
- convocare l'Assemblea degli associati;-----
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;-----

	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funziona-	
	mento dell'Associazione;-----	
	- nominare il Presidente dell'Associazione;-----	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale	
	riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acqui-	
	stare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o ri-	
	nunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'im-	
	piego dei contributi e, più in generale, dei mezzi finanzia-	
	ri dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di	
	credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la	
	Pubblica Amministrazione;-----	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali quo-	
	te di ingresso;-----	
	- provvedere e/o deliberare in merito all'ammissione ed	
	esclusione degli associati;-----	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;-----	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi,	
	gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque de-	
	nominate, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazione	
	Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Sco-	
	po), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese o altre modali-	
	tà simili o assimilate;-----	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compi-	
	mento di singoli atti;-----	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;-----	

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dal-

la carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è

stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, an-

che temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad eser-

citare uffici direttivi.-----

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si deca-

de per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, mor-

te, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.-----

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,

eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un

Tesoriere.-----

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più

consiglieri, dovrà essere convocata senza indugio l'assem-

blea degli associati per l'elezione del o dei Consiglieri

venuti a mancare.-----

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle

spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.-----

C) Funzionamento-----

Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede sociale o

in qualsiasi altro luogo, previa convocazione da effettuarsi

mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'o-

ra, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da di-

scutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che

in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.-----

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi di-

		ritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi
		di indifferibile urgenza può essere convocato con un preav-
		viso di almeno 48 (quarantotto) ore.-----
		In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto
		dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adu-
		nanze cui partecipano tutti i Consiglieri.-----
		Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di in-
		tervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di
		controllo.-----
		Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua
		assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è pre-
		sieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.-----
		Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costi-
		tuite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti,
		e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
		Non sono ammesse deleghe.-----
		Le votazioni si effettuano con voto palese.-----
		Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con moda-
		lità non contestuali, ossia in audio o video conferenza pur-
		chè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto
		nel verbale:-----
		a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accerta-
		mento dell'identità degli intervenuti non personalmente pre-
		senti;-----
		b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo

adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare

alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti

posti all'ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere e

trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta

nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-

zante.-----

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal

Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verba-

li del Consiglio.-----

D) Doveri dell'ufficio.-----

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipa-

re all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere

che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni

consecutive è considerato dimissionario.-----

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere atti-

ività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano in-

compatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza

con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno

all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.-----

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'a-

gire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono

tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare

il diritto di voto.-----

E) Rappresentanza.....

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed ai Consiglieri, se delegati dal Consiglio Direttivo e nei limiti della delega.....

Art. 9. Presidente dell'Associazione.....

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.....

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo, che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.....

La carica di presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.....

La carica di Presidente si perde, inoltre, per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.....

Il Presidente può conferire a terzi procura speciale per il compimento di atti determinati.....

Art. 10. Organo di Controllo.....

A) Funzioni.....

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.....

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art.2399 codice civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 11. Revisore legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto oppor-

	tuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una	
	società di revisione iscritti nell'apposito registro.-----	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo	
	di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono es-	
	sere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito re-	
	gistro.-----	
	Art. 12. Patrimonio dell'Associazione -----	
	A) <u>Composizione</u> -----	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili	
	ed immobili, di proprietà dell'Ente, provenienti dai contri-	
	buti degli associati e dalle quote associative, dai redditi	
	e rendite patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di	
	cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività	
	di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti testamen-	
	tari e da eccedenze di bilancio nonché dai proventi da atti-	
	ività di interesse generale e da attività diverse ex art.6	
	del Codice del Terzo settore e da ogni altra entrata ammessa	
	ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme com-	
	petenti in materia.-----	
	B) <u>Funzione</u> -----	
	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività	
	istituzionale così come definita dal presente Statuto al-	
	l'art. 2.-----	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata	
	la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di ge-	

stione, fondi e riserve comunque denominate a favore di as-

sociati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri

componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso

o cessazione individuale del rapporto associativo.-----

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di

utili le seguenti attività:-----

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque

rivesta cariche sociali, di compensi individuali non propor-

zionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e

alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli

previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori

e condizioni;-----

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di

retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-

spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai

contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze

attinenti alla necessità di acquisire competenze ai fini

dello svolgimento delle attività di interesse generale;-----

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza

valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore

normale;-----

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-

zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati

o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammi-

nistrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo

		operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai sogget-
		ti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organiz-
		zazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro af-
		fini entro il secondo grado, nonché alle società da questi
		direttamente o indirettamente controllate o collegate,
		esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali
		cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'at-
		tività di interesse generale;-----
		- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
		intervenuti finanziari autorizzati, di interessi passivi, in
		dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro
		punti al tasso annuo di riferimento.-----
		Art. 13. Bilancio -----
		L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentu-
		no) dicembre di ogni anno.-----
		Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il
		Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli as-
		sociati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto
		nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal
		rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri
		dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione
		che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento
		economico e gestionale dell'Ente, le modalità di persegui-
		mento delle finalità istituzionali.-----
		Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la

sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono

l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni asso-

ciato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.-----

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assem-

blea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore a cura del Consiglio Direttivo.-----

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo

deve predisporre e depositare nel registro Unico Nazionale

del terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modali-

tà previste dalla Legge.-----

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve es-

sere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'As-

sociazione o nel sito internet della rete associativa di ap-

partenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o

corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Diret-

tivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli as-

sociati.-----

Art. 14. Libri sociali e registri-----

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:-----

a) il libro degli associati;-----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-

blea;-----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi-

glio Direttivo.-----

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle

	deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia	
	stato nominato.-----	
	L'Associazione ha, inoltre, l'obbligo di tenere il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisio-	
	ne, qualora questo sia stato nominato.-----	
	L'Associazione deve, infine, tenere il registro dei volonta-	
	ri che svolgono la loro attività in modo non occasionale.-----	
	Art. 15. Scioglimento dell'Associazione. -----	
	Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea	
	con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli as-	
	sociati, sia in prima, sia in seconda convocazione.-----	
	L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o	
	più liquidatori e ne determina i poteri.-----	
	Art. 16. Devoluzione del patrimonio -----	
	L'Assemblea che delibera sullo scioglimento dell'Associazio-	
	ne delibera altresì sulla destinazione del patrimonio resi-	
	duo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo	
	settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad	
	altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione	
	Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codi-	
	ce del Terzo settore.-----	
	Art. 17. Norme di rinvio. -----	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,	
	si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni	

attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.-----

F.to: Mario Galli-----

----- Giulio Donegana notaio-----